

IL PUNTO DI MAURO MASI*

L'IA tra apocalittici e integrati


Sonia Ricciardi di Roma mi chiede «come orientarsi nella narrazione mediatica, ora di gran moda, sull'IA». Dal mio punto di vista, nel leggere i dibattiti sull'Intelligenza Artificiale viene in mente **Umberto Eco** e la sua famosa distinzione tra apocalittici e integrati. Oggi abbiamo gli apocalittici, che vedono l'IA foriera di terribili disgrazie, e gli entusiasti

dei circuiti integrati, che vedono l'IA come la promessa di una nuova età dell'oro. C'è poi chi, non sempre motivando con chiarezza, passa dall'uno all'altro gruppo. Il caso più eclatante è quello di **Elon Musk** (che non è il personaggio folcloristico delle riviste di gossip ma un visionario e un innovatore), prima entusiasta, poi, oggi, apocalittico puntando in particolare sui rischi di sviluppo incontrollato dei sistemi autogenerativi, di machine learning. Quello che hanno in comune i due gruppi (entusiasti e apocalittici) è la critica, più o meno velata, al legislatore, che indugia troppo a trovare nuove regole ritenute comunque

necessarie. Questo, a mio avviso, è un punto essenziale. Dal dibattito in corso sull'IA si evince una diffusa consapevolezza della necessità di non ripetere gli errori fatti negli anni novanta allorché si decise che una regolamentazione di Internet non era necessaria. Questo, a posteriori lo vediamo chiaramente, ha consentito la creazione di posizioni di rendita monopolistica e di potere mediatico che sovrastano il potere degli Stati (non casualmente le grandi imprese della Rete vengono definite over the top, «sopra a tutto»). Il dibattito su come definire questa necessaria cornice di regole per l'IA è l'aspetto più interessante e creati-

vo del momento che viviamo.

Antonello de Rosa di Firenze mi chiede «i tempi della durata del diritto d'autore». La durata della tutela prevista dalla normativa sul diritto d'autore varia tra i 50 e i 70 anni (con punte sino a 90 anni per una serie di eccezioni specifiche). Da noi in Italia è stata fissata dal dlgs n. 22 del 21 febbraio 2014 in 70 anni più



Mauro Masi

quelli della vita dell'autore dell'opera. Giova ricordare che questa durata temporale è limitata a quello che viene definito il «diritto patrimoniale d'autore» e cioè a quelle componenti del diritto d'autore che comportano vantaggi economici per l'autore (ad esempio il diritto alla pubblicazione; quello alla riproduzione; alla esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico; al noleggio e al prestito ecc.). Non è prevista nessuna scadenza per i cosiddetti diritti morali dell'autore (ad esempio il diritto alla paternità dell'opera ecc.) perché tali diritti sono basati su un rapporto autore/opera esclusivo, per sua stessa natura, indisponibile e imprescindibile. Va detto peraltro che non tutte le legislazioni riconoscono i diritti morali che, in linea generale, fanno parte della tradizione giuridica dell'Europa continentale, mentre sono poco o poco tutelati nei sistemi che si richiamano alla tradizione giuridica anglosassone e cioè quella del copyright caratterizzata da una forte sottolineatura dell'elemento economico della tutela.

***delegato italiano
alla Proprietà intellettuale
Contatti: mauro.masi@bancafucino.it**

© Riproduzione riservata

